

PISA – 6 MARZO 2023

Le misure per la
definizione dei rapporti
con l'Amministrazione
Finanziaria previste dalla
Legge n. 197/2022

PROGRAMMA E RELATORI

- 1 - Definizione agevolata controllo automatizzato delle dichiarazioni
(co. da 153 a 159) - **Dott.ssa Laura Coli**
- 2 - Regularizzazione delle irregolarità formali
(co. da 166 a 173) - **Dott. Niccolò Puosi**
- 3 - Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie
(co. da 174 a 178) - **Dott.ssa Giulia Casarosa**
- 4 - Definizione agevolata degli atti di accertamento
(co. da 179 a 185) - **Dott. Andrea Pucci**
- 5 - Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti
(co. da 186 a 205) – **Rag. Marco Martini**
- 6 - La rottamazione *quater* delle cartelle di pagamento relative ai carichi affidati all'agente di riscossione
(co. da 222 a 251) - **Dott. Andrea Bargagna**

Definizione agevolata somme dovute a seguito controllo automatizzato dichiarazioni



L.n. 197/2022 commi da 153 a 159

DOTT.SSA LAURA COLI

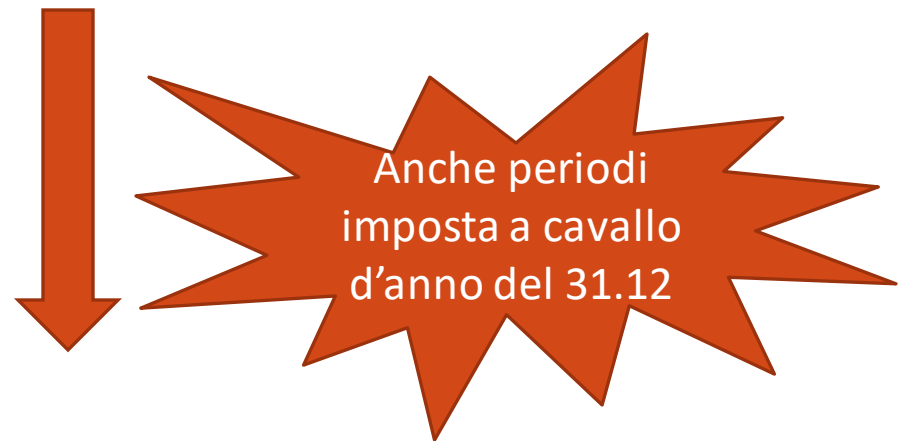
Legge n. 197/2022 c. 153 e 154

Circ. 1/E del 13.01.23

I. « **avvisi bonari** » 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972 già recapitati per i quali al 1° gennaio 2023 data di entrata in vigore Legge di Bilancio non è ancora scaduto il termine dei 30 giorni (o 90 giorni per avvisi telematici) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata

II. « **avvisi bonari** » annualità 2019, 2020, 2021 recapitati anche dopo il 1° gennaio 2023

Legge n. 197/2022 c. 153 e 154 Circ. 1/E del 13.01.23



le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo.

NB. LE COMUNICAZIONI GIA' INVIATE NON VERRANNO REINOLTRATE CON RICALCOLO SANZIONI

Legge n. 197/2022 c. 153 e 154

Circ. 1/E del 13.01.23

1. le **somme** dovute, con sanzioni ridotte al 3 per cento, **devono essere versate**, in unica soluzione, **entro 30 giorni** (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione originaria o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione degli esiti (art. 2 D. Lgs. 462/97);
2. In caso di opzione per il **pagamento rateale**, la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 (o 90) giorni e le rate diverse dalla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione (art. 3 bis D. Lgs. 462/97);
3. Definizione agevolata anche nelle **ipotesi di lieve inadempimento** previste dall'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:
 - a) lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a sette giorni;
 - b) lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a 10.000 euro;
 - c) tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva, salva l'applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.

Legge n. 197/2022 c. 153 e 154

Circ. 1/E del 13.01.23

N.B.

In caso di omesso o tardivo pagamento delle somme dovute, oltre i limiti del lieve inadempimento, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione, con iscrizione a ruolo somme dovute con sanzioni piene ex art. 13 D. Lgs. 471/97



RISOLUZIONE N. 7/E DEL 14.02.23

deve ritenersi che anche con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato sulle **comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA** possano trovare applicazione le nuove misure agevolative

CASI PRATICI

FAQ AE



Avvisi bonari non consegnati o con
destinatario irreperibile o
sconosciuto

Se a ruolo e cartella consegnata ma non pagata ancora una rata



Istanza autotutela in AE chiedendo totale importo comunicazione non ricevuta e calcolo del piano rateazione con sanzioni al 3% e pagamento almeno 1 rata entro 30 gg

Legge n. 197/2022 c. 155 e 156

Circ. 1/E del 13.01.23

Rateazioni in corso alla data del 01.01.23: è prevista la **definizione agevolata anche con riferimento alle comunicazioni** di cui ai citati articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972, **riferite a qualsiasi periodo d'imposta, per le quali, alla data del 1° gennaio 2023** (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023), **sia regolarmente in corso un pagamento rateale**, ai sensi dell'articolo 3-bis del citato d.lgs. n. 462 del 1997 ovvero **non si è verificata alcuna causa di decadenza** ai sensi dell'articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973



L'agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3 per cento dell'imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato versamenti rateali eseguiti fino al 31.12.22 o non ma scaduti (codice tributo 9001 e da eseguire entro la scadenza della rata successiva) al 31 dicembre 2022.

Legge n. 197/2022 c. 155 e 156

Circ. 1/E del 13.01.23

Il pagamento rateale delle somme dovute, come rideterminate a seguito della definizione agevolata, prosegue secondo le modalità e i termini previsti dal predetto articolo 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997.

In altri termini, condizione necessaria per beneficiare della riduzione sanzionatoria è che il pagamento rateale prosegua, senza soluzione di continuità, secondo le scadenze previste dall'originario piano di rateazione, ovvero, nei casi di importo originario non superiore a 5.000 euro, usufruendo dell'estensione fino a venti rate (trimestrali anziché 8) come illustrato di seguito

Legge n. 197/2022 c. 159

Estensione dei piani di rateazione

Allo scopo di uniformare il numero massimo di rate (venti rate trimestrali di pari importo) in cui può essere suddiviso il pagamento dei debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni AUTOMATIZZATO e FORMALE, a prescindere dall'ammontare dei debiti stessi, viene quindi previsto modificando l'art. 3 bis c.1 D. Lgs n. 462 del 1997, che, **indipendentemente dall'importo della comunicazione, il contribuente può sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino ad un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.**

Tale disposizione si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023.

Di conseguenza, tutti i piani rateali attualmente in corso relativi a debiti di importo non superiore a cinquemila euro possono essere estesi fino a un massimo di venti rate trimestrali.

Legge n. 197/2022 c. 157 e 158

Altre disposizioni

1. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili secondo c. 153-159, anche anteriormente alla definizione, sono definitivamente acquisiti e non rimborsabili;
2. Proroga di un anno dei termini decadenziali previsti da art. 25 c. 1 lett. a) DPR 602 del 1973 per la notifica cartelle di pagamento relative alle somme dovute per le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2019**

FOGLIO CALCOLO DEBITO RESIDUO

Articolo 1, commi 155 e 156, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023)
Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 1/E del 13 gennaio 2023

v. 1.4

codice fiscale

codice atto

modello

anno d'imposta

CAMPO	Dettaglio degli esiti	Importo richiesto con la comunicazione (IC)	Importo versato (IV)	Importo residuo (IC-IV)	Importo residuo con sanzioni ridotte
1	Imposta omessa e/o minor credito da versare	51.692,00 €	5.169,20 €	46.522,80 €	46.522,80 €
2	Sanzione per omesso versamento (10%)	5.169,20 €	516,92 €	4.652,28 €	1.395,68 €
3	Sanzione per tardivo versamento superiore a 90 giorni (10%)	- €	- €	- €	- €
4	Sanzione per tardivo versamento da 15 a 90 giorni (5%)	- €	- €	- €	- €
5	Sanzione per tardivo versamento di 14 giorni (4,67%)	- €	- €	- €	- €
6	Sanzione per tardivo versamento di 13 giorni (4,33%)	- €	- €	- €	- €
7	Sanzione per tardivo versamento di 12 giorni (4%)	- €	- €	- €	- €
8	Sanzione per tardivo versamento di 11 giorni (3,67%)	- €	- €	- €	- €
9	Sanzione per tardivo versamento di 10 giorni (3,33%)	- €	- €	- €	- €
10	Sanzione per tardivo versamento fino a 9 giorni (≤3%)	- €	- €	- €	- €
11	Interessi (maggiore di zero)	5.596,43 €	559,64 €	5.036,79 €	5.036,79 €
12	Contributi previdenziali e somme aggiuntive	- €	- €	- €	- €
13	Importo totale della comunicazione	62.457,63 €			
14	Somma dei versamenti eseguiti (o da eseguire) entro il 31/12/2022 (non deve essere maggiore o uguale al campo 13 - importo totale comunicazione)		6.245,76 €		
15	Importo residuo (totale)			56.211,87 €	
16	Importo residuo con sanzioni ridotte (totale)	Utilizzare il foglio "Rateazione" per elaborare il piano di rateazione dell'importo residuo con sanzioni ridotte			52.955,27 €

I campi evidenziati in giallo devono essere compilati a cura dell'utente, inserendo gli importi desumibili dalla comunicazione degli esiti e dai versamenti effettuati, in base alle istruzioni di seguito riportate. La compilazione dei campi evidenziati in arancione è facoltativa. I dati già inseriti sono a titolo esemplificativo.

FOGLIO RATEAZIONE

v. 1.4

modello	anno d'imposta	codice fiscale	codice atto

A	Comunicazione ricevuta dall'intermediario tramite avviso telematico	NO	Scegliere 'SI' oppure 'NO' dal menu a tendina
B	Data elaborazione comunicazione	01/06/2022	Inserire la data di elaborazione indicata nella comunicazione (nel formato GG/MM/AAAA)
C	Data consegna comunicazione	01/06/2022	Indicare la data in cui il contribuente o l'intermediario ha ricevuto la comunicazione (nel formato GG/MM/AAAA)
D	Importo residuo con sanzioni ridotte (totale)	52.955,27 €	Importo riportato dall'omonimo campo del foglio 'Calcolo debito residuo' (utilizzato se il campo 'E' è pari a zero)
E	Importo residuo con sanzioni ridotte (totale) <u>calcolato dall'utente</u>	- €	Importo calcolato e inserito autonomamente dall'utente (alternativo al campo 'D')
F	N. rata iniziale del piano di rateazione rielaborato	3	Sulla base dell'originario piano di rateazione, <u>indicare il n. della prima rata non pagata con scadenza nel 2023</u>
G	N. complessivo di rate (max 20 rate)	20	Indicare il numero delle rate in cui si vuole rateizzare il debito (comprese le rate già versate o scadute)

Attenzione! Rata già scaduta alla data odierna (04/03/2023) (***)

Rata	Scadenza rata	Giorno	Importo rata (codice tributo 9001)	Importo interessi da rateazione (codice tributo 9002)
1	01/07/2022	venerdi	- €	- €
2	31/10/2022	lunedì	- €	- €
3	31/01/2023	martedì	2.942,12 €	51,91 €
4	02/05/2023	martedì	2.941,95 €	77,01 €
5	31/07/2023	lunedì	2.941,95 €	102,97 €
6	31/10/2023	martedì	2.941,95 €	128,92 €
7	31/01/2024	mercoledì	2.941,95 €	154,88 €
8	30/04/2024	martedì	2.941,95 €	180,26 €
9	31/07/2024	mercoledì	2.941,95 €	206,22 €
10	31/10/2024	giovedì	2.941,95 €	232,17 €
11	31/01/2025	venerdì	2.941,95 €	258,13 €
12	30/04/2025	mercoledì	2.941,95 €	283,23 €
13	31/07/2025	giovedì	2.941,95 €	309,19 €
14	31/10/2025	venerdì	2.941,95 €	335,14 €
15	02/02/2026	lunedì	2.941,95 €	361,09 €
16	30/04/2026	giovedì	2.941,95 €	386,20 €
17	31/07/2026	venerdì	2.941,95 €	412,16 €
18	02/11/2026	lunedì	2.941,95 €	438,11 €
19	01/02/2027	lunedì	2.941,95 €	464,06 €
20	30/04/2027	venerdì	2.941,95 €	489,17 €
Totale			52.955,27 €	

CRITICITA' IRRISOLTE



- 36 BIS E 54 BIS ANNO 2018 notificati a dicembre e Gennaio e non rateazioni in corso (non rientra c. 155) → ad oggi per AE sanzioni al 10%
- 36 BIS e 54 BIS ANNO 2018 lavorati ad ottobre con intermediario (90gg) e non rateazioni in corso (non rientra c. 155) → ad oggi per AE SANZIONI AL 10%
- LIPE ANNO 2022 III trim. e qualcosa ancora II trim. e non pagamento in corso (non rientra c. 155) → ad oggi per AE SANZIONI al 10%
- ?????????? INTERPELLO ORDINARIO se caso concreto

Altre osservazioni...

☺ i pagamenti eccedenti il dovuto rateale con il ricalcolo per la definizione agevolata vengono abbinati a rate successive eventualmente non pagate per cui ciò potrebbe in alcuni casi evitare la decadenza della rateazione

✚ versamenti in eccesso non vengono segnalati a sistema come crediti se non effettuato il ricalcolo sanzioni autonomamente da parte dei professionisti/contribuenti una volta terminato il pagamento rateale o in unica soluzione

Proposte di modifica CNDEC

Ampliamento ambito oggettivo definizione agevolata:

1. Somme dovute a seguito controllo formale delle dichiarazioni art. 36 ter DPR 600/73;
2. Comunicazioni a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni art. 36 bis DPR 600/73 la cui rateazione al primo gennaio 2023 sia decaduta e che siano altresì escluse dalla rottamazione delle somme affidate all'agente della riscossione (affidamento del carico non ancora effettuato o intervenuto dopo il 30/06/2022)

Regolarizzazione delle violazioni tributarie formali

Legge n. 197/2022 commi da 166 a 173



DOTT. NICCOLO' PUOSI

Errori sanabili

Irregolarità, infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse **fino al 31 ottobre 2022**

Perfezionamento (1/2)

- Pagamento di **200 euro** tramite F24 per ogni anno d'imposta in cui sono state commesse le violazioni formali (codice tributo TF44 – Ris. N.6 del 14.02.2023);
- Due rate di pari importo in scadenza il **31 marzo 2023** e il **31 marzo 2024**;
- Il perfezionamento della regolarizzazione agevolata si ha a seguito della rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d'imposta cui si riferiscono le violazioni formali.

Perfezionamento (2/2)

- Per i soggetti con **periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare**, il versamento dell'importo di cui al punto regolarizza le violazioni formali che si riferiscono al periodo d'imposta che ha termine nell'anno solare indicato nel modello F24;
- Quando nello stesso anno solare hanno termine in date diverse più periodi d'imposta, per ciascuno di essi va eseguito il versamento dell'importo di 200 euro;

Casi di esclusione (1/2)

- **Violazioni già contestate** in atti definitivi alla data dell'1 gennaio 2023 e le **comunicazioni** necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l'accesso ad agevolazioni fiscali (come ad esempio la comunicazione destinata all'ENEA);
- **Violazioni formali oggetto di rapporto esaurito**, intendendosi per tale il procedimento concluso in modo definitivo alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023, vale a dire al 1° gennaio 2023;
- Violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 1° gennaio 2023 ma in riferimento al quale sia intervenuta **pronuncia giurisdizionale definitiva** oppure **altre forme di definizione agevolata** antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione;

Casi di esclusione (2/2)

- Atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della medesima procedura;
- La regolarizzazione non può, inoltre, essere esperita dai contribuenti, per **l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.**

Proroga dei termini

Per le violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022 oggetto di **processo verbale di constatazione**, consegnato anche successivamente al 1° gennaio 2023, sono **prorogati di due anni** i termini di cui all'articolo 20, co. 1, del *DL 18 dicembre 1997, n. 472*, per la notifica dell'atto di contestazione o di irrogazione.

Chiarimenti e precisazioni

L'Agenzia delle Entrate nel mese di gennaio 2023 ha pubblicato due Risoluzioni per fornire chiarimenti in merito a:

- **Risoluzione n. 6/E del 14 febbraio 2023:** l'Agenzia ha chiarito e confermato la possibilità di regolarizzare anche violazioni formali commesse negli adempimenti delle **Liquidazioni Periodiche (LI.PE)**, in quanto non vi era esplicito riferimento nella Legge di Bilancio;
- **Risoluzione n. 7/E del 14 febbraio 2023:** introduzione di **nuovi codici tributo** per le misure previste dalla cd. «Tregua Fiscale» prevista dalla Legge di Bilancio 2023». In particolare, per le regolarizzazioni delle violazioni formali è stato istituito il **codice tributo TF44**. In sede di compilazione del modello F24 il suddetto codice tributo è esposto nella sezione «ERARIO», con indicazione nel campo «anno di riferimento» del periodo d'imposta a cui si riferisce la violazione.

Riferimenti normativi

- *Legge n. 197/2022*
- *Provvedimento Agenzia Entrate n. 27629 del 30 gennaio 2023*
- *Risoluzione n. 6/E del 14 febbraio 2023*
- *Risoluzione n. 7/E del 14 febbraio 2023*

Ravvedimento operoso e ravvedimento speciale delle violazioni tributarie

Legge n. 197/2022 commi da 174 a 178



DOTT.SSA GIULIA CASAROSA

Ravvedimento operoso speciale

La Legge 197/2022 ha previsto la possibilità di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate, commesse fino al 31.12.2021 mediante una particolare forma di ravvedimento operoso, denominato «**ravvedimento operoso speciale**»

Principali differenze con il ravvedimento «ordinario»:

- ❖ riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo;
- ❖ possibilità di pagamento rateale (con la prima rata da pagare entro il 31.03.2023)

«*E' un istituto applicato in via autonoma dal contribuente*» che consente la rimozione della violazione commessa.

Ravvedimento operoso ordinario e speciale

	Ravvedimento «ordinario»	Ravvedimento speciale
Ambito applicativo	Qualsiasi violazione	Violazioni su dichiarazioni commesse fino al 31.12.2021 su tributi AE
Adempimenti	Rimozione della violazione, pag.to imposta, interessi, sanzioni	Rimozione della violazione, pag.to imposta, interessi, sanzioni
Riduzione delle sanzioni	Da 1/9 del minimo a 1/5 del minimo	1/18 del minimo
Termini	Fino alla notifica dell'avviso bonario o dell'atto impositivo	31.03.2023
Versamento rateale	Non ammesso	8 rate trimestrali di pari importo

Ambito applicativo

Nel ravvedimento speciale rientrano le violazioni *«riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi di imposta precedenti»*.

A livello di **ambito applicativo**, dunque, si fa riferimento:

- ❖ a violazioni commesse su dichiarazioni validamente presentate fino al 31.12.2021;
- ❖ a violazioni riguardanti tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate;
- ❖ a violazioni ancora accertabili al 31.12.2021;
- ❖ a violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173.

Cause ostative

L'art. 1 comma 174 disciplina la preclusione dell'istituto del ravvedimento operoso in caso di notifica:

- ❖ dell'avviso di accertamento, di contestazione della sanzione, di recupero del credito di imposta, della cartella di pagamento;
- ❖ della comunicazione bonaria inerente al controllo formale.

NB. *La preclusione al ravvedimento si verifica nel momento in cui vengono pagate le somme o la prima rata e non al termine del 31.03.2023*

Versamenti

Le sanzioni che il contribuente deve versare per sanare la violazione sono **ridotte ad 1/18 del minimo**.

Per il perfezionamento del ravvedimento operoso speciale è richiesto il versamento di quanto dovuto entro il 31.03.2023.

- ❖ Modalità di pagamento ordinarie (versamento con F24)
- ❖ Codici tributo (F24) → istituiti con ris. AE del 14.02.2023, n.6;
- ❖ E' richiesta la rimozione della violazione (es. presentazione della dichiarazione integrativa) entro il 31.03.2023;
- ❖ E' richiesto il pagamento anche degli interessi sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi;
- ❖ Prevista la possibilità di pagamento rateale.

Versamenti ed inadempimento

Le somme (o la prima rata) devono essere pagate **entro il 31.03.2023**.

Secondo il comma 175, l'omesso pagamento delle somme o della prima rata impedisce il perfezionamento del ravvedimento speciale.

Fattispecie	Conseguenze
Termine per il perfezionamento del ravvedimento speciale	31.03.2023
Tardivo versamento di una rata successiva alla prima (ma sempre entro la rata successiva)	Sanzione per tardivo versamento del 15% o del 30%
Tardivo od omesso versamento di una rata successiva alla prima (ma oltre la rata successiva)	Recupero di quanto ancora dovuto e decadenza del beneficio della rateazione

Adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Legge n. 197/2022 commi da 179 a 185



DOTT. ANDREA PUCCI

Definizione del procedimento di adesione

Legge n. 197/2022 co. 179

Con riferimento ai tributi amministrati dall'AGENZIA DELLE ENTRATE sono definibili gli accertamenti con adesione riferibili:

- ❖ **PVC** redatti, ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e **consegnati entro il 31 marzo 2023**;
- ❖ **Avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione** non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023) e quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023;
- ❖ **inviti al contraddittorio** ex articolo 5-ter del d.lgs. n. 218 del 1997, notificati entro il 31 marzo 2023 (ai quali si aggiungono, secondo il provvedimento del direttore dell'AGE anche quelli di cui all'art. 5 comma 1 e 11 comma 1....)

Definizione accertamenti e avvisi di rettifica e liquidazione

Legge n. 197/2022 co. 180

Avvisi di accertamento e Avvisi di rettifica e di liquidazione notificati dall'Agenzia delle Entrate che:

- non siano stati impugnati e siano ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023;
- siano notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente al 31/12/2022 fino al 31 marzo 2023.



Rientrano anche gli **avvisi di sola liquidazione per la decadenza da agevolazioni** (Rif. Circolare 17/E-2016 che elenca gli atti ai quali si applica l'art. 15 D.lgs 218/97 e tra questi annovera «avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso a seguito di decadenza dalle agevolazioni prima casa» e «piccola proprietà contadina»

Definizione accertamenti e avvisi di rettifica e liquidazione

Legge n. 197/2022 co. 181

Atti di recupero (di credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 421 Legge n. 311/2004)

Definizione accertamenti e avvisi di rettifica e liquidazione

Legge n. 197/2022 co. 183

Sono esclusi dalla definizione tutti gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, c.d. "Voluntary Disclosure"

Casi di mancata adesione

- ❖ Se l'adesione (mancata) si riferisce ad un accertamento notificato prima del 31/03/2023, non preceduto da invito di cui agli art. 5 e 5 ter del D.Lgs 218/1997



l'acquiescenza è preclusa (art. 15 D.Lgs 218/97).

- ❖ Se l'adesione (mancata) è stata attivata a seguito di invito da parte dell'ufficio, prima dell'emissione dell'atto impositivo;



l'atto impositivo, se notificato entro il 31/03/2023, è definibile.

Modalità di definizione

A) ACCERTAMENTI CON ADESIONE

Pagamento delle sanzioni nella misura di **1/18** del **minimo previsto** dalla legge (o prima rata) entro 20 giorni dopo la sottoscrizione dell'accordo.

B) AVVISI DI ACCERTAMENTO E RETTIFICA (ACQUIESCENZA)

Pagamento delle sanzioni nella misura di **1/18** delle sanzioni **erogate** (o prima rata) entro il termine per la proposizione del ricorso.

Rateizzazione

Le somme dovute per la definizione possono essere anche versate ratealmente in massimo **20 rate trimestrali** di pari importo.

Sulle rate sono dovuti gli **interessi legali**.

Restano ferme le disposizioni di riferimento (Dlgs 218/1997) quindi:

in caso di mancato pagamento di una rata entro il termine di quella successiva, si decade dalla dilazione e il residuo viene iscritto a ruolo con l'irrogazione della sanzione aggiuntiva del 45% commisurata alla differenza d'imposta.

NB. La riduzione della sanzione a 1/18 non viene meno in caso di **caducazione del piano dei versamenti**, poiché il diritto a tale riduzione è condizionato al perfezionamento dell'istituto deflattivo, non anche all'integrale corresponsione delle somme dovute.

Utilizzo della compensazione

La regolarizzazione «agevolata» esclude l'utilizzo dell'istituto della compensazione ex art. 17 D.Lgs 241/97.

Detto istituto rimane ovviamente utilizzabile qualora si opti per definire gli atti secondo le ordinarie modalità previste dalla disciplina vigente.

Definizione agevolata nelle controversie tributarie

Legge n. 197/2022 commi da 179 a 185



RAG. MARCO MARTINI

Liti definibili (1/2)

Quelle pendenti al 1° Gennaio 2013, in ogni stato e grado di giudizio, e cioè :

- ❖ In primo e secondo grado di merito (Commissioni tributarie e Corti di Giustizia);
- ❖ In Cassazione;
- ❖ In Corte di Giustizia tributaria di II° grado a seguit dui rinvio, in questo caso la controversia si considera pendente in prima grado.

Le parti resistenti **devono** essere

←
Agenzia delle Entrate

→
Agenzia delle Dogane

Liti definibili (2/2)

Sono definibili anche gli atti della riscossione purché vi sia controparte, anche (o solo) l' Agenzia delle Entrate

Note :

1. Le Agenzie, delle Entrate e della Dogana, possono essere anche solo una delle parti resistenti;
2. La lite NON è definibile (al momento della presentazione della domanda) in presenza di sentenza passata in giudicato.

Oggetto della controversia

Tutti gli atti impositivi

- ❖ Avvisi di accertamento (imposte dirette);
- ❖ Avvisi di rettifica e liquid. (imposte indirette);
- ❖ Atti di irrogazione di sanzioni;

NB. SONO ESCLUSI TUTTI GLI ATTI PRIVI DI NATURA IMPOSITIVA

Liti non definibili

Tutti gli atti impositivi

- ❖ Quelle riguardanti risorse proprie tradizionali della U.E. e IVA riscossa all'importazione;
- ❖ Le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di stato;
- ❖ se la parte resistente è solo l'Agenzia della Riscossione

TRIBUTI LOCALI

- Ogni ente locale deve deliberare entro il 31/03/2023 se consentire o meno la definizione e in quali termini.

Definizione della lite

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e il pagamento degli importi dovuti per intero, o della prima rata, entro il 30/06/2023.

L'importo dovuto è pari al 100% delle imposte dovute (valore della lite) con le seguenti **eccezioni**:

- ❖ 90% del valore della lite se il ricorso è pendente in primo grado e regolarmente depositato entro il 31/12/2022;
- ❖ 40% del valore della lite se l'A.d.E., al 01/01/2023, risulta soccombente nella sentenza di I° grado;
- ❖ 15% del valore della lite de l'A.d.E., al 01/01/2023, risulta soccombente nella sentenza di II° grado.

Modalità di pagamento

- ❖ Per ogni controversia deve essere presentata singola domanda
- ❖ Dal dovuto deve essere scomputato quanto eventualmente pagato in pendenza di giudizio
- ❖ Se il contribuente ha pagato più del dovuto NON ha diritto a nessun rimborso
- ❖ Possibile pagare in unica soluzione entro il 30/06/2023, oppure in 20 rate trimestrali a partire dal 30/06/2023
- ❖ Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 5% (interesse legale dal 01/01/2023 – fino al 31/12/2022 era l'1.25%)

Attenzione: NON è ammessa la compensazione

Definizione della lite

- ❖ Con la presentazione della domanda e il deposito della ricevuta di pagamento il processo è dichiarato estinto.
- ❖ In caso di diniego, da notificare entro il 31/07/2023, questi può essere impugnato nei 60 giorni.

Attenzione: se la lite è in pendenza dei termini è d'obbligo impugnare il diniego e la pronuncia

Sospensione dei giudizi e dei termini

- DEI GIUDIZI: Con specifica istanza il contribuente può chiedere al giudice di sospendere il giudizio dichiarando di voler aderire alla definizione agevolata. Il giudice sospende il giudizio fino al 10/07/2023 ed entro tale data il contribuente deve depositare nel fascicolo copia della domanda di definizione e ricevuta del pagamento dovuto (intero o prima rata)
- DEI TERMINI: Per le controversie definibili sono sospesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la predisposizione del ricorso in cassazione che scadono tra il 1° gennaio e il 31 luglio 2023. Sono esclusi i ricorsi in I° grado e la relativa costituzione in giudizio.

Attenzione: Non è invocabile la sospensione feriale

Liti pendenti in cassazione

Sono definibili con il pagamento del:

- 5% del valore della lite (se non superiore a €100.000,00) se l'A.d.E. risulta soccombente integralmente nei precedenti gradi di giudizio.
- 20% del valore della lite (se non superiore a €50.000,00) se l'A.d.E. risulta soccombente, in tutto o in parte, in uno dei gradi di merito.

Nota: nel caso fosse intervenuta sentenza con rinvio la controversia si considera pendente in I° grado

Nota: nel caso di soccombenza parziale le medesime misure si applicano limitatamente alla parte di valore in cui l'A.d.E. è risultata soccombente

Conciliazione agevolata

delle controversie tributarie (legge 197/2022 commi da 206 a 212)

- ❖ Entro il 30/06/2023 è possibile definire con un accordo conciliativo – fuori udienza – le controversie tributarie pendenti in cui è parte l'A.d.E. (art 48 DLgs 546/92), presentando un'istanza congiunta sottoscritta da entrambe le parti. Da versare le imposte concordate e le sanzioni, pari a 1/18 del minimo, oltre interessi ed eventuali accessori.
- ❖ Pagamento: può avvenire in 20 rate trimestrali con applicazione degli interessi legali calcolati dal giorno successivo al pagamento della prima rata; il pagamento del dovuto o della prima rata deve avvenire entro 20 giorni.
- ❖ In caso di accordo parziale il contenzioso proseguirà per la parte esclusa dall'accordo

Attenzione: anche in questo caso **non** è ammessa la compensazione